



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE

Viale Volsci, 14 - 03100 FROSINONE
Tel 0775 824173 - Fax 0775 824181
Indirizzo Internet: lazio.lnd.it
E-mail: dplnd.frosinone@lnd.it

Stagione Sportiva 2019-2020 Comunicato Ufficiale N° 6 del 17/10/2019 Attività di Calcio a Cinque

PRONTO A.I.A. - 06/41603243

INDICE

Avvisi alle Società	Pag. 2	Segreteria	Pag. 3
Variazioni prog. gare	Pag. 8		

MESSAGGIO DEL DELEGATO PROVINCIALE

Con l'inizio dei campionati organizzati dalla Delegazione Provinciale di Frosinone desidero rivolgere un caloroso saluto alle Società, ai dirigenti e gli atleti che vi prenderanno parte, augurando a tutti una stagione ricca di soddisfazioni e improntata al sano agonismo e al rispetto dei principi di lealtà e di correttezza sportiva.

Nonostante le difficoltà, il calcio provinciale continua a godere dell'interesse e della passione di tanti ed ha intrapreso, anche sul piano disciplinare, un percorso di crescita che deve proseguire nella stagione che sta per iniziare.

In questo percorso di crescita, ho accolto, con grande piacere, l'iscrizione ai campionati di nuove società che significa coinvolgimento di più ampie realtà territoriali e maggiore diffusione dell'attività calcistica.

La Delegazione Provinciale di Frosinone sarà impegnata nel far sì che l'attività agonistica non sia temporalmente ristretta alla sola "Regular Season" ma prosegua per tutte le società con successive fasi per il raggiungimento di ulteriori obiettivi sportivi. Dunque, un caloroso augurio di buon campionato alle società, ai dirigenti e agli atleti.

Pietrino Tagliaferri
Delegato Provinciale

AVVISO ALLE SOCIETÀ

NELLE PROSSIME PAGINE SONO RIPORTATE VARIE **NOVITÀ PROCEDURALI E REGOLAMENTARI** IN VISTA DELL'ORMAI IMMINENTE STAGIONE SPORTIVA.

LE SOCIETÀ SONO INVITATE AD UN'**ATTENTISSIMA LETTURA** ONDE EVITARE ERRORI ED IRREGOLARITÀ CHE POTREBBERO INFICIARE IL BUON ESITO DELLA PROPRIA ATTIVITÀ.

AVVISO ALLE SOCIETÀ'

A partire dal 1 luglio 2020, per le Società non Professionistiche (e per i tesserati delle Società non professionistiche) entrerà in vigore l'art.53 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva. Le società dovranno, pertanto, obbligatoriamente comunicare un indirizzo di posta elettronica certificata (pec) che dovrà essere utilizzato per la comunicazione di tutti gli atti del procedimento per i quali non sia stabilita la partecipazione in forme diverse.

Sulla base di ciò, si ricorda che il Comitato Regionale Lazio, da un anno ormai, ha istituito un servizio gratuito di Pec per le società affiliate, legato alla matricola federale. Chi non ha ancora aderito al servizio (e non ha una propria casella di posta elettronica certificata) è pertanto invitato a farlo, mediante la procedura prevista, cliccando sul seguente link per scaricare i moduli di adesione.

<http://lazio.lnd.it/.../uploa.../2018/06/modulo-adesione-pec.pdf>

Qualora non abbiano già provveduto, si sollecitano, altresì, tutte le società già in possesso di una propria casella di posta elettronica certificata, a comunicarla al Comitato Regionale, al fine di inserirle nell'archivio caselle mail pec a disposizione di tutte le associate.

SEGRETERIA

Dal 1° luglio 2019 è entrato in vigore il nuovo Codice di Giustizia Sportiva e, considerato che notevoli sono state le modifiche apportate, in particolar modo in relazione alle procedure per la presentazione di ricorsi e reclami, si riporta, di seguito, per opportuna conoscenza, un memorandum riepilogativo, invitando altresì, al contempo, tutte le società a prendere attenta visione dell'intero nuovo Codice di Giustizia Sportiva, disponibile sul sito www.figc.it - area norme.

GIUDICI SPORTIVI TERRITORIALI

I Giudici Sportivi Territoriali giudicano in prima istanza, in ordine ai fatti da chiunque commessi, avvenuti nel corso di tutti i campionati e delle competizioni organizzate dalle Leghe e dal Settore per l'attività giovanile e scolastica di loro competenza, sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali e sulla regolarità di svolgimento delle gare, con esclusione dei fatti che rivestono decisioni di natura tecnico disciplinare adottate dall'arbitro o che siano devoluti alla sua esclusiva discrezionalità tecnica.

I ricorsi al Giudice Sportivo Territoriale dovranno seguire la seguente procedura:

- il preannuncio di ricorso da trasmettere, a mezzo pec o fax al Giudice Sportivo **nonché alla controparte**, da effettuarsi entro le ore 24 del giorno ferial successivo alla disputa della gara, **unitamente al contributo per l'accesso alla giustizia sportiva di € 78,00 (copia della disposizione di bonifico)**; **la ricevuta dell'avvenuta trasmissione del preannuncio di ricorso alla controparte deve essere allegata alla pec o al fax inviata al Giudice Sportivo, a pena di inammissibilità del ricorso stesso**;
- le motivazioni del ricorso da trasmettere, a mezzo pec o lettera raccomandata al Giudice Sportivo nonché alla controparte, entro il termine di **tre giorni feriali** da quello in cui si è svolta la gara; la ricevuta dell'avvenuta trasmissione alla controparte deve essere allegata alla pec o alla lettera raccomandata inviata al Giudice Sportivo, a pena di inammissibilità del ricorso stesso.

CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

Giudica in seconda istanza sui reclami presentati avverso le decisioni dei giudici sportivi territoriali di primo grado.

Il reclamo avverso le decisioni dei giudici sportivi territoriali di primo grado, deve seguire LA SEGUENTE PROCEDURA:

- Il preannuncio di reclamo da trasmettere, a mezzo pec o fax alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale e, **nel caso in cui la decisione da impugnare riguardi l'esito della gara anche alla controparte**, da effettuarsi **entro il termine di due giorni** dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione che si intende impugnare, **unitamente al contributo per l'accesso alla giustizia sportiva di € 130,00 (copia della disposizione di bonifico)**.
La ricevuta dell'avvenuta trasmissione del preannuncio di reclamo alla controparte deve essere allegata alla pec o al fax inviata al Giudice Sportivo, a pena di inammissibilità del reclamo stesso;

Il reclamante ha diritto di ottenere, a proprie spese, copia dei documenti su cui è fondata la pronuncia. Il reclamante formula la relativa richiesta in sede di preannuncio di reclamo. La controparte può ricevere copia degli stessi documenti, ove ne faccia richiesta entro le ore 24:00 del giorno feriale successivo a quello in cui ha ricevuto il preannuncio di reclamo.

- Le motivazioni del reclamo da trasmettere, a mezzo pec o lettera raccomandata al Giudice Sportivo e, nel caso in cui la decisione da impugnare riguardi l'esito della gara anche alla controparte, **entro cinque giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare;**
- la ricevuta dell'avvenuta trasmissione alla controparte deve essere allegata alla pec o alla lettera raccomandata inviata al Giudice Sportivo, a pena di inammissibilità del reclamo stesso;
- Nel caso di richiesta dei documenti ufficiali, il reclamo deve essere trasmesso a mezzo pec o fax alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale e, nel caso in cui la decisione da impugnare riguardi l'esito della gara anche alla controparte, entro cinque giorni da quello in cui il reclamante ha ricevuto copia dei documenti.
- Le parti hanno diritto di essere sentite dalla Corte Sportiva d'Appello Territoriale, facendone esplicita richiesta nel reclamo o, nel caso della controparte, nelle controdeduzioni.

NOTIZIE UTILI

Pec Giudice Sportivo:

giudicesportivo.pec@lazio.lnd.it

Pec Corte Sportiva d'Appello Territoriale:

csat_tft.pec@lazio.lnd.it

Pec Pratiche tecnici:

tecnici.pec@lazio.lnd.it

Fax Comitato Regionale Lazio:

06/41217815

Indirizzo Comitato Regionale Lazio:

Via Tiburtina, 1072 - 00156 Roma

IBAN: IT20M083270339500000004120

(Nella causale riportare la matricola e la dicitura "Contributo G.S.")

Si ricorda, altresì, che sul sito lazio.lnd.it, nell'area "Caselle mail pec - indirizzi società" è possibile trovare gli indirizzi pec delle società, divisi per categoria.

MODIFICHE REGOLAMENTARI

Dal 1° luglio 2019 sono entrate in vigore una serie di modifiche regolamentari, di particolare rilevanza, che si ritiene opportuno riassumere:

Modifica Art. 30 Comma 4 Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.

In virtù di detta modifica per le gare interrotte in conseguenza di fatti e situazioni che non comportano l'adozione delle sanzioni di cui all'art. 10 C.G.S. deve essere disposta, in altra data, la prosecuzione dei soli minuti non giocati, la quantificazione dei quali è determinata con decisione inappellabile, del direttore di gara.

La prosecuzione delle gare interrotte, come precedentemente indicato, avviene con le seguenti modalità:

- a) la partita riprende esattamente dalla situazione di gioco che era in corso al momento della interruzione, come da referto del direttore di gara;
- b) nella prosecuzione della gara possono essere schierati tutti i calciatori che erano già tesserati per le due Società Associate al momento della interruzione, indipendentemente dal fatto che fossero o meno sulla distinta del direttore di gara il giorno della interruzione, con le seguenti avvertenze:
 - I) i calciatori scesi in campo e sostituiti nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente;
 - II) i calciatori espulsi nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente né possono essere sostituiti da altri calciatori nella prosecuzione;
 - III) i calciatori che erano squalificati per la prima partita non possono essere schierati nella prosecuzione;
 - IV) possono essere schierati nella prosecuzione i calciatori squalificati con decisione relativa ad una gara disputata successivamente alla partita interrotta;
 - V) le ammonizioni singole inflitte del direttore di gara nel corso della gara interrotta non vengono prese in esame dagli organi disciplinari fino a quando non sia stata giocata anche la prosecuzione;
 - VI) nel corso della prosecuzione, le due squadre possono effettuare solo le sostituzioni non ancora effettuate nella prima gara. E' fatta salva la particolare disciplina per le attività di Calcio a Cinque. 5.

Tale disposizione si applica esclusivamente nelle gare della LEGA NAZIONALE DILETTANTI. Per le gare del Settore Giovanile e Scolastico, invece, le gare interrotte vengono recuperate integralmente.

Modifica Art. 63 Comma 3 Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.

Come è già previsto per i Campionati del Settore Giovanile e Scolastico, anche nei campionati della L.N.D. il calciatore inserito nella distinta di gara quale calciatore di riserva, che inizialmente assolve la funzione di assistente di parte, può, nel prosieguo della gara essere impiegato come calciatore.

Modifica Art. 53 Comma 5 Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.

A partire dalla corrente stagione sportiva, la società che rinuncia per la seconda volta a disputare gare verrà esclusa dal Campionato.

Modifica Regola 5 punto 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio.

Dal 1° luglio 2019 l'IFAB ha disposto la modifica della Regola 5, punto 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio.

Nella nuova stesura la normativa dispone che l'arbitro può adottare anche nei confronti dei Dirigenti (intesi come soggetti diversi dai calciatori presenti in panchina) e degli allenatori, che non tengono un comportamento adeguato, le sanzioni dell'ammonizione e/o dell'espulsione.

In data 12 settembre 2019, la F.I.G.C., in risposta ad una richiesta di chiarimento avanzata dalla LND, finalizzata a comprendere se anche per tali ammonizioni debba essere applicata la recidiva, ha ritenuto applicabile, a tali fattispecie, il dettato dell'art. 9 comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva che cita testualmente:

"I tesserati cui gli organi di giustizia sportiva infliggano più ammonizioni, ancorché conseguenti ad infrazioni di diversa natura, alla quinta ammonizione incorrono nella squalifica per una gara. Nei casi di recidiva, si procede secondo la seguente progressione:

- a) successiva squalifica per una gara alla quinta ammonizione;*
- b) successiva squalifica per una gara alla quarta ammonizione;*
- c) successiva squalifica per una gara alla terza ammonizione;*
- d) successiva squalifica per una gara alla seconda ammonizione;*
- e) successiva squalifica per una gara ad ogni ulteriore ammonizione.*

DISTINTE DI GARA

Come nella passata stagione sportiva, in occasione **delle gare ufficiali dei Campionati Regionali LND e SGS, e per le gare dei tornei dell'Attività di base Esordienti e Pulcini**, sarà obbligatorio utilizzare le distinte di gara predisposte mediante l'apposita procedura esistente all'interno dell'area riservata.

Al fine di agevolare il compito delle società, si predispose la seguente pubblicazione dove verranno illustrate tutte le caratteristiche, e le potenzialità di questo nuovo strumento.

Preliminarmente va chiarito che nella distinta elettronica possono essere inseriti esclusivamente

- Calciatori già inseriti nel tabulato societario;
- Calciatori per i quali è stata inoltrata la richiesta di tesseramento via firma elettronica
- Dirigenti per i quali è stata richiesta l'emissione della tessera "Accompagnatore Ufficiale" via firma elettronica;
- Tecnici per i quali è stato richiesto il tesseramento per la corrente stagione sportiva, in possesso dell'autorizzazione all'ingresso in campo. (Tesseramento ratificato dal C.R.)

Coloro che non rientrano nelle predette tipologie, non potranno essere inseriti nella distinta elettronica, in quanto non titolati ad essere presenti all'interno del recinto di giuoco.

Un altro strumento a disposizione delle società, per alleggerire il lavoro delle rispettive segreterie, è la possibilità di creare dei nuovi utenti in grado di accedere all'area riservata, consentendo loro ESCLUSIVAMENTE di operare per la creazione e stampa delle distinte elettroniche.

La procedura per creare questi utenti supplementari è riportata nella guida in linea consultabile nel menu HOME.

L'utilizzo delle liste di presentazione predisposte mediante la procedura presente all'interno dell'area riservata è facoltativo per le gare dei campionati e tornei provinciali.

GARE DA DISPUTARE IN TOTALE ASSENZA DI PUBBLICO

Si rammentano, di seguito, le disposizioni alle quali attenersi in caso di gare da disputare in totale assenza di pubblico:

- 1) ad ogni società è consentito l'accesso nell'impianto sportivo di massimo 30 tesserati, ivi compresi coloro che figureranno nella distinta di gara. Copia dell'elenco delle persone ammesse nell'impianto andrà consegnata al Commissario di Campo incaricato di osservare il rigoroso rispetto di tale disposizione;
- 2) possono essere ammessi all'interno dell'impianto sportivo i possessori delle tessere CONI-FIGC **esclusivamente per l'adempimento di funzioni specifiche ad essi affidate** (Commissario di Campo, Osservatore Arbitrale, Arbitro, Assistenti Arbitrali) E' altresì ammesso l'ingresso del Presidente della Sezione A.I.A. di appartenenza del Direttore di gara.
- 3) Potranno altresì accedere all'interno dell'impianto sportivo:
 - i giornalisti in possesso di regolare tessera di iscrizione all'Albo, o i pubblicitari, che abbiano inviato formale richiesta scritta su carta intestata, firmata dal Legale Rappresentante della testata o dell'emittente radio televisiva presso la quale prestano la propria opera.
 - gli operatori radio-televisivi di emittenti autorizzate dal C.R. Lazio.
 - fotografi previa presentazione di apposita documentazione attestante la loro professione;
 - personale appartenente alle forze dell'ordine, in possesso di regolare tesserino di riconoscimento, anche se non in servizio o in divisa
- 4) Le biglietterie dell'impianto nel quale si disputano le gare dovranno rimanere rigorosamente chiuse e non potrà essere ceduto alcun tipo di tagliando;

LE PERSONE INCARICATE DI ASSOLVERE LA FUNZIONE DI COMMISSARIO DI CAMPO VIGILERANNO SUL RIGOROSO RISPETTO DI TALI DISPOSIZIONI SEGNALANDO EVENTUALI INADEMPIENZE CHE SARANNO SOGGETTE A SANZIONI DISCIPLINARI

NUMERAZIONE DELLE MAGLIE

Anche nella corrente stagione sportiva, a titolo sperimentale, la F.I.G.C., in deroga a quanto indicato nell'art. 72 N.O.I.F. ha autorizzato, anche nei campionati di calcio a 11 della LND e del SGS, l'adozione di maglie di giuoco con numerazione personalizzata (da 1 a 99), escludendo, nel contempo qualsiasi altra forma di personalizzazione (cognome).

TALE DISPOSIZIONE ASSUME CARATTERE FACOLTATIVO

In tale eventualità sarà cura del Dirigente Accompagnatore Ufficiale evidenziare nella distinta di gara gli undici calciatori titolari che inizieranno la gara, cerchiando il numero di maglia, come da

F.I.G.C. - LND

Distinta dei giocatori partecipanti alla gara		Da il
Compartimenti		
N°	Data di Nascita	Cogn
Posiz.	Gi.	A.
10		
28		
37		
47		
55		
60		
78		
83		
94		

Solo nel caso venga adottata la numerazione delle maglie personalizzata ciascun calciatore dovrà conservare lo stesso numero per tutta la durata della stagione sportiva.

SI RAMMENTA CHE IN TUTTE LE GARE DEI CAMPIONATI REGIONALI LND E SGS E PER LE GARE DELL'ATTIVITA' DI BASE LA DISTINTA DI PRESENTAZIONE DOVRA' ESSERE PREDISPOSTA MEDIANTE LA PROCEDURA ALL'INTERNO DELL'AREA RISERVATA

PRONTO A.I.A.

Anche nella corrente stagione sportiva sarà attivo il servizio PRONTO A.I.A. per segnalare il mancato arrivo dell'arbitro al campo.

PRONTO AIA CALCIO A 5 **(Attività Regionale e Provinciale LND/SGS)** **06/41603243**

Al fine di garantire la massima efficacia del servizio, si raccomanda le società di attivare il PRONTO A.I.A. massimo entro i 45 minuti antecedenti l'orario d'inizio dell'incontro.

SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI

Ai sensi dell'art. 74 delle N.O.I.F. nei campionati di calcio a 11 organizzati dalla LND sia regionali che provinciali, è consentita la sostituzione di massimo **cinque** calciatori/calciatrici indipendentemente dal ruolo ricoperto.

Nei campionati e Tornei di Settore Giovanile e Scolastico Allievi e Giovanissimi, è consentita la sostituzione di **sette** calciatori/calciatrici, indipendentemente dal ruolo ricoperto.

Le predette sostituzioni possono essere effettuate in qualsiasi momento della gara nel rispetto del Regolamento del Giuoco del Calcio

A PARTIRE DALLA PASSATA STAGIONE SPORTIVA IL NUMERO MASSIMO DEI CALCIATORI DA INSERIRE NELLA DISTINTA DI GARA PER L'ATTIVITA' DI CALCIO A 11 SIA LND CHE SGS E' AUMENTATO A 20 UNITA'.

Nel caso in cui le panchine non siano sufficientemente grandi da consentire che tutti i componenti la panchina possano sedersi, possono essere allestite panche supplementari a ridosso delle stesse.

IDENTIFICAZIONE DEI CALCIATORI

L'identificazione dei calciatori partecipanti ad una gara avviene mediante:

- Documento di identità (documento con foto rilasciato da un'Amministrazione dello Stato)
- Passaporto
- Foto Autenticata
- Tessere rilasciate dalla F.I.G.C. PER **LA STAGIONE SPORTIVA 2019/2020**
- Tessere provvisorie, sottoscritte dal Presidente della società, **IN CORSO DI VALIDITA'** (verificare che non siano scadute)

VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE

SERIE D FROSINONE					
Gara	Gir.	Gio.	Campo	Località	Data e ora
FC S. Giovanni Inc. - Arpino	A	1 A	San Cataldo	S. Giovanni I.	19/10/19 17:00

Publicato in Frosinone il 17 Ottobre 2019

IL SEGRETARIO
Tommaso TAGLIAFERRI

IL DELEGATO PROVINCIALE
Pietrino TAGLIAFERRI